



Verifica periodica degli strumenti di misura

In cosa consiste

La verifica periodica degli strumenti di misura è un controllo **obbligatorio**, previsto dalla normativa vigente a tutela della esattezza ed affidabilità degli strumenti per pesare o misurare adoperati nelle transazioni commerciali e per altre tipologie di impiego di particolare rilievo sociale.

Consiste materialmente in una serie di prove ed accertamenti volti ad assicurare che gli strumenti siano conformi alle relative disposizioni di legge e mantengano nel tempo i necessari requisiti di precisione ed affidabilità di misura, rimanendo pertanto idonei all'uso cui sono destinati.

Chi è tenuto ad eseguirla

Tutti gli esercenti attività commerciali o di altra natura, basate sull'impiego di strumenti di misura in rapporto con terzi:

in particolare nel caso degli **strumenti per pesare** sono soggette all'obbligo di verifica periodica le seguenti tipologie di attività:

1. pesatura per transazioni commerciali
2. pesatura per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, tassa, premio, ammenda, remunerazione, indennità o compenso di tipo analogo;
3. pesatura per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari - perizie giudiziarie;
4. pesatura nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
5. pesatura per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;

Per tutte le altre categorie di strumenti, l'obbligo della verifica si applica alle transazioni commerciali di ogni tipo, comprendendo in tale termine ogni rapporto fra due o più soggetti, basato su delle *misurazioni di quantità*.

Quando va eseguita

Sugli **strumenti nuovi** entro i 60 giorni successivi alla loro messa in servizio, ad eccezione degli strumenti già verificati in autocertificazione dal relativo fabbricante, munito di apposito accreditamento: in tal caso gli strumenti devono già recare, al momento della fornitura, l'apposito adesivo di colore verde (esempio grafico nell'allegato specifico) recante, indicati a stampa, anno e mese di scadenza di validità della verifica.

Per i controlli successivi, la frequenza della verifica periodica è stabilita dalla normativa vigente in modo differenziato secondo la tipologia degli strumenti.

Per le bilance di qualsiasi tipo è attualmente fissata in tre anni

In caso di riparazioni o altri interventi

Indipendentemente dalle scadenze ordinarie, gli strumenti devono essere nuovamente sottoposti a verifica a seguito di riparazioni o altri interventi tecnici, per i quali si renda necessaria la rimozione di sigilli metrici presenti sugli strumenti stessi.

N.B. : Gli strumenti non sottoposti a controllo periodico entro le scadenze di legge o che non lo abbiano superato con esito positivo **NON POSSONO** essere utilizzati in rapporto con terzi, pena l'applicazione di sanzioni amministrative.

Chi può eseguire le verifiche

In via primaria l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio ha la competenza di eseguire la verifica periodica in argomento e la effettua presso i luoghi di esercizio, previa richiesta scritta oppure, sempre a scelta dell'utente (per gli strumenti facilmente trasportabili), presso la sede della Camera di Commercio di Pisa.

L'esito positivo della verifica è attestato mediante applicazione sugli strumenti di apposito contrassegno adesivo indelebile di colore verde (dimensioni: cm 4 x 4) recante a stampa mese e anno della scadenza di validità del controllo effettuato.

Oltre agli Uffici Metrici possono eseguire verifiche periodiche degli strumenti di misura anche soggetti privati (*Laboratori*) autorizzati dalle Camere di Commercio che operano adottando le stesse procedure, e con uguale validità agli effetti di legge, del servizio erogato dagli Uffici Metrici. Gli elenchi delle abilitazioni rilasciate, valide su tutto il territorio nazionale, sono pubblicati sui siti web delle rispettive Camere di Commercio.

La modulistica di servizio ed i contrassegni utilizzati dai singoli Laboratori devono recare i riferimenti della relativa abilitazione e le loro tariffe possono differire da quelle adottate dalla Camera di Commercio, pubblicate sul relativo sito web ed aggiornate con cadenza triennale.

N.B. : L'abilitazione riconosciuta ai Laboratori autorizza tali soggetti ad eseguire, su richiesta dell'utenza, il servizio di verifica periodica ma non equivale in alcun modo ad una delega o incarico da parte della Camera di Commercio di Pisa: tali Laboratori ed il relativo personale non operano per conto o alle dipendenze della Camera di Commercio, ma in modo del tutto autonomo, analogamente a quanto avviene ad es. nel settore delle revisioni automobilistiche; rimane pertanto nella piena discrezionalità dell'utente la scelta del soggetto, pubblico o privato, cui affidare la effettuazione del servizio in argomento.

Onde evitare ogni possibile confusione di ruoli, il personale ispettivo della Camera di Commercio, nell'esercizio della propria attività, è dotato di apposita tessera di riconoscimento, relativa alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

si invitano in tal senso gli utenti a voler segnalare alla Camera di Commercio ogni possibile abuso, da parte di soggetti non autorizzati o che, nel proporre all'utenza i propri servizi, si qualifichino in modo improprio o comunque ambiguo;

Per ulteriori informazioni riguardo a modalità e procedure consultare contattare l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio : tel. 050 512.264 – 265 - 283- fax 050 512.200

ufficio.metrico@pi.camcom.it